

PROVINCIA DI AGRIGENTO



STATUTO

DELIBERA N. 160 DEL 4/10/1995.

TITOLO I

PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art.1

(Costituzione della Provincia Regionale)

1. A norma della L.R. 12 Agosto 1989, n.17 la Provincia Regionale di Agrigento e' costituita dall'aggregazione in libero consorzio dei comuni di:

Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicatti', Casteltermeni, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita Belice, Sant'Antangelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula.

Art.2

(Elementi costitutivi)

1. La Provincia Regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunita' consortile e sovrintende all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunita' medesima; rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la piu' ampia partecipazione dei comuni e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico, economico e sociale.

2. La Provincia Regionale concorre, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte, dei comuni e degli organismi sociali, formulando proposte in conformita' alle vocazioni prevalenti del proprio territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attivita' produttive.

3. La Provincia, in conformita' ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace.

4. La Provincia Regionale di Agrigento promuove lo sviluppo della coscienza antimafiosa attraverso manifestazioni culturali, l'educazione scolastica, opere di sensibilizzazione sociale e con atti che possono, in armonia con la legislazione nazionale e regionale, prevenire l'infiltrazione mafiosa nella Pubblica Amministrazione.

5. Nella sua qualita' di ente autonomo la Provincia Regionale di Agrigento si uniforma, altresì, ai principi dei contenuti della Carta Europea dell'autonomia locale ratificata con la legge della Repubblica Italiana 30/12/89 n. 439

6. La Provincia Regionale promuove la tutela dell'ambiente e del territorio, persegue il

miglioramento della qualità della vita e tutte le forme di sviluppo sostenibile.

Art.3

(Territorio, gonfalone e stemma)

1. La Provincia Regionale ha per capoluogo la città di Agrigento e comprende i territori dei comuni consociati. La Provincia Regionale ha un proprio

gonfalone ed uno stemma giusto riconoscimento ed elementi descrittivi di cui al Decreto Reale del 25.10.1938 agli atti della Provincia.

2. La Provincia Regionale di Agrigento espone nell'Aula Consiliare accanto alla bandiera nazionale ed al gonfalone anche la bandiera della Comunità Economica Europea.

Art.4

(Principi)

La Provincia Regionale di Agrigento uniforma la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica ed in particolare ai seguenti:

- a) la tolleranza, la solidarietà, la giustizia a fondamento della convivenza civile;
- b) la pari dignità di ogni cittadino;
- c) il lavoro quale base dello sviluppo democratico della comunità provinciale;
- d) la parità giuridica, l'effettiva eguaglianza di opportunità nella vita economica e sociale di uomo e donna;
- e) l'iniziativa economica pubblica e privata da cui promuove la funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art.5

(Principi programmatici)

La Provincia Regionale:

1. Adotta la programmazione come metodo di governo idoneo a garantire i principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione.
2. Promuove e coordina l'attività di tutti gli enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un'ordinato processo di sviluppo delle comunità locali.
3. Individua le possibili destinazioni del proprio territorio.
4. Orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico del territorio provinciale, il sostegno all'occupazione, in particolare di quella giovanile, lo sviluppo della formazione professionale, come strumento di orientamento e di aggiornamento.
5. Attribuisce alla rete delle infrastrutture di trasporti internodali (marittimi, stradali, ferroviari, aeroportuali) e di comunicazione il compito di garantire l'accessibilità, di assicurare la mobilità e di facilitare le relazioni all'interno del proprio territorio e di quello di altre province della Sicilia, e con il resto del Paese e dell'Europa e i paesi del bacino del Mediterraneo. Riconosce l'importanza delle relazioni con i Paesi del bacino del Mediterraneo e si impegna a promuovere con gli stessi più intensi rapporti di cooperazione.
6. Concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio e ad una formazione a

carattere permanente; opera per promuovere la realizzazione della Università di Agrigento anche come strumento di rimozione degli ostacoli che impediscono la piena affermazione di tale diritto; orienta gli interventi nel campo della edilizia scolastica e della formazione professionale al fine di assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative; promuove le attività culturali come momento essenziale per la crescita e lo sviluppo della comunità provinciale; riconosce la funzione dell'arte e dello spettacolo nella realtà socio-economica agrigentina e ne garantisce l'espansione anche attraverso la creazione di Enti Teatro Stabile.

7. Favorisce l'esercizio di pratiche sportive e motorie come forme di tutela attiva della salute e promuove interventi ed occasioni finalizzati al miglioramento della qualità della vita, alla promozione, all'impegno e alla formazione sportiva dei giovani.

8. Assicura agli enti locali servizi di assistenza tecnico-amministrativa negli ambiti e nelle forme stabilite da appositi regolamenti, con particolare riferimento ai comuni di piccole dimensioni, oltre che servizi di formazione del personale tecnico ed amministrativo dei comuni ed altri enti locali.

Art.6

(Obiettivi, finalità e vincoli)

1. La Provincia Regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma pluriennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare in rapporto alle risorse finanziarie disponibili o comunque acquisibili.

2. I comuni concorrono alla formulazione del programma pluriennale e alla verifica dei risultati, nei modi stabiliti da apposito regolamento ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

Art.7

(Modalità di svolgimento delle funzioni)

1. La Provincia Regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli seguenti nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione.

2. Svolge le funzioni trasferite dalla Regione e dallo Stato.

Art.8 (Beni Culturali)

Identifica nel patrimonio storico, archeologico ed artistico la più preziosa testimonianza del processo storico sviluppatosi sul proprio territorio e lo assume come un complesso unitario di risorse, promuovendone una piena valorizzazione nel rispetto delle specifiche vocazioni.

Art.9

(Servizi culturali)

1. La Provincia Regionale di Agrigento valorizza il patrimonio culturale della Provincia in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali,

favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale.

2. La Provincia, relativamente alle attività e ai servizi culturali, provvede in

particolare:

- a) alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado, nei limiti della vigente legislazione;
- b) alla promozione, negli ambiti di competenza ed in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, del diritto allo studio, della cultura e dell'informazione.
- c) alla promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale di iniziative ed attività di formazione professionale, realizzando infrastrutture per la formazione professionale;
- d) alla individuazione e censimento dei beni culturali, archeologici paesaggistici, geologici, naturalistici, faunistici, ambientali e delle risorse idriche e minerarie ricadenti nel territorio provinciale;
- e) tutela, valorizza e promuove forme di sostegno all'agricoltura con particolare riguardo all'agricoltura biologica.
- f) all'acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art.21 secondo e terzo comma della legge regionale 1\8\1977 n. 80. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere e) f) g) la Provincia si avvale degli organi periferici dell'amministrazione regionale dei beni culturali;
- g) alla promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative artistiche, sociali, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale e di valenza nazionale;
- h) alla creazione di servizi sovracomunali in favore delle biblioteche della Provincia;
- i) alla gestione della biblioteca della Provincia che sarà organizzata secondo apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio;

3. La Provincia Regionale favorisce e sostiene lo sviluppo della Lega Italiana

per la lotta contro i tumori mediante le forme più idonee.

Art.10

(Servizi sociali)

1. La Provincia, relativamente alle attività ed ai servizi sociali provvede in particolare:

a) all'assistenza ai non vedenti ed ai sordomuti rieducabili, di cui all'art.12 della legge

regionale 33/91; alla realizzazione di strutture e servizi sociali assistenziali di interesse sovracomunale anche in favore dei portatori di handicaps psichici e neuromotori utilizzando anche le istituzioni socio-scolastiche permanenti, già gestite ai sensi dell'art.2 della legge regionale 5\8\1982 n.93;

b) alla realizzazione di strutture di interesse sovracomunale per l'assistenza, il recupero e la prevenzione della tossicodipendenza;

c) alla stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato, gli Istituti di riabilitazione, gli Enti assistenziali interesse sovracomunale (che non abbiano fine di lucro ed operino nel territorio) al fine di favorire una reale integrazione nel tessuto sociale dei disabili;

d) all'istituzione dell'albo provinciale delle associazioni di volontariato in modo da

conoscere, censire e sostenere il loro lavoro, ritenendolo estremamente utile e proficuo per la realta' provinciale;

Art. 11

(Sostegno alle famiglie)

1. La Provincia riconosce nella famiglia il nucleo originario della comunita'.

Si impegna a sostenere iniziative volte a tutelare il ruolo della funzione anche prevedendo convenzioni con istituti di interesse sovracomunale che possono recare ausilio a tal uopo.

2. La Provincia s'impegna nell'attuazione di azioni positive in favore della pari opportunita' dei sessi.

Art.12

(Monitoraggio sull'affidamento ed adozione minori)

1. La Provincia Regionale si impegna a creare un apposito organismo con il compito di sovrintendere all'azione di monitoraggio degli Istituti di affidamento e di adozione di minori in collaborazione con il Tribunale dei Minori, ed a fornire allo stesso, ai Tribunali ed ai Giudici tutelari che operano nel territorio della Provincia ogni possibile collaborazione alla loro attivita' in campo socio-assistenziale.

Art.13

(Sviluppo economico)

1. La Provincia promuove tutte le iniziative e sostiene tutte le attivita' che, in qualsiasi settore, mostrino di essere in grado di incidere, in positivo, su processi di sviluppo e risultino capaci di imprimere impulsi significativi di crescita all'economia del territorio.

2. La Provincia, per lo sviluppo economico, provvede, inoltre:

- a) ad effettuare interventi di promozione e di sostegno delle attivita' artigiane, compresa la concessione di incentivi e contributi;
- b) alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
- c) a concedere l'autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art.9 della legge regionale 22.7.1972 n.43.
- d) ad istituire servizi di informazione automatizzati sul mondo del lavoro e sulla normativa della Comunita' Economica Europea.

Art.14

(Sviluppo turistico)

1. La Provincia, anche nell'ambito della diffusione di una sempre piu' ampia conoscenza del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della nostra zona, promuove lo sviluppo turistico del territorio, incentivando la presenza delle strutture ricettive ed intervenendo, con mezzi appropriati, anche di natura finanziaria, a sostegno della valorizzazione turistica di tutto il territorio, per iniziative di carattere sovracomunale.

2. Mediante azienda speciale, sovrintende, inoltre, ad attivita' turistiche nell'ambito del territorio provinciale; coordina l'attivita' degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel

settore a livello sub regionale; svolge tutte le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri ; coordina e studia i problemi turistici prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica e provinciale.

Art.15

(Organizzazione e Pianificazione del territorio)

1. La Provincia Regionale adotta il piano di cui all'art.12 della L.R. 9\86 integrato dall'art.5 della L.R.48/91 relativo :

- a) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
- b) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

2. I comuni interessati hanno l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano, in caso negativo le deliberazioni della Provincia Regionale costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

3. La Provincia, per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale, di bonifica e delle ex trazzere, assorbendo ogni competenza di altri enti su tali opere, salvo le strade di interesse comunale.

4. Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.

5. Organizza servizi di trasporto locale interurbano.

6. Esercita, con le modalità previste dalle vigenti leggi, le funzioni assegnate alla comunità montana, tendenti alla valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3.12.1971 n.1102 e successive modificazioni, previo parere dell'assemblea consultiva dei comuni montani, eletta dai consigli dei comuni interessati, con le modalità di cui agli artt.8 e 9 della legge regionale 30.11.1974 n.38.

Art.16

(Tutela dell'ambiente)

1. La Provincia Regionale di Agrigento riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità e a tal fine condiziona i propri interventi sul territorio e sostiene interventi e progetti di recupero e conservazione ambientale e naturale, delle Biotecnologie e della Bioedilizia.

2. Opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; tutela la qualità dell'aria e dell'acqua; adotta misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio, soggette a calamità naturali.

3. Orienta la propria azione ad una attiva tutela della qualità dell'ambiente della comunità provinciale ed, inoltre, al coordinamento di interventi e progetti tesi a soddisfare bisogni sociali particolarmente acuti.

4. Provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati, delle materie di propria competenza, finalizzandole anche al monitoraggio delle condizioni ambientali e sociali del proprio territorio, a supporto della programmazione delle decisioni dei singoli progetti operativi e dalla verifica degli interventi stessi.

5. La Provincia provvede alla protezione del patrimonio naturale, alla gestione di riserve naturali, alla tutela dell'ambiente e delle attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante interventi di risparmio energetico e alla istituzione di una rete di rilevamento dell'inquinamento idrico ed atmosferico.

6. Provvede all'organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione

delle acque, quando i comuni singoli o associati non possano provvedervi, anche utilizzando gli incentivi comunitari.

Art.17

(Altre funzioni)

1. La Provincia svolge le attribuzioni previste dalle leggi statali e regionali per le amministrazioni provinciali.

2. Esplica ogni altra attività di interesse provinciale in conformità alle disposizioni di legge e può essere organo di decentramento regionale e statale.

3. Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

Art.18 (Albo Pretorio)

1. La Provincia Regionale di Agrigento ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza della popolazione. Il Segretario Generale della Provincia è responsabile della pubblicazione.

TITOLO II

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art.19

(Organi della Provincia Regionale)

1. Sono organi della Provincia Regionale: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

Art.20

(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Provincia Regionale; convoca e presiede la Giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della Provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della Provincia, del Segretario e dei dirigenti. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 8\6\1990, n.142, e successive modifiche, come recepito dall'art.1, comma 1, lett. h) della legge regionale 11\12\91 n.48.

2. Ogni sei mesi il Presidente presenta una relazione scritta al Consiglio Prov.le sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.

3. Il Consiglio Prov.le entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

4. Si applicano al Presidente della Provincia le disposizioni di cui ai commi

1 e 2 dell'art. 26 della legge regionale 26\8\92 n.7 nonche' della L.R. n. 32194.

5. Il Presidente per l'espletamento delle attivita' connesse con le materie di competenza della Provincia, puo' conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione con le modalita' previste dalla normativa vigente.

Art. 21

(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente sostituisce, temporaneamente, il Presidente della Provincia, per sopperire in caso di assenza, impedimento o sospensione dell'esercizio delle funzioni a lui demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e collabora con lo stesso nel coordinare l'attivita' della Giunta. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Presidente, il Vice Presidente provvede alla sua sostituzione. Non e' consentito al Vice Presidente di procedere alla nomina di Assessori mancanti per costituire il plenum dell'organo collegiale.

TITOLO III

IL CONSIGLIO

Art.22

(Elezione del Consiglio)

1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla normativa regionale.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consigli durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi, restando limitata la relativa competenza, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio procede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' ed incompatibilita', ai sensi delle vigenti leggi.

5. Il Consiglio della Provincia Reg.le tiene la prima adunanza entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

6. La convocazione e' disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

7. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda la convocazione e' disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal Consigliere nuovo eletto anziano

per numero di preferenza individuali, il quale assume la Presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.

8. La convocazione e' disposta con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito.

Art.23

(Presidente e Vice Presidente del Consiglio)

1. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il Presidente ed il

Vice Presidente. Nella prima votazione necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione e' eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti in caso di assenza o impedimento, il Presidente e sostituito dal Vice Presidente e, in caso d assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente piu' anziano per numero di preferenze individuali.

Art.24

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

Il Presidente predispone l'O.d.G. dei lavori consiliari; convoca e presiede il Consiglio Provinciale; attiva le commissioni consiliari costituite e ne dirime i conflitti di competenza; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dell'apposito regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori consiliari; pone, secondo l'O.d.G., le questioni sulle quali il Consiglio e' chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facolta' di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'O.d.G. e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

Art.25

(Attribuzione del Consiglio)

1. Il Consiglio e' l'organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'attivita' della Provincia.
2. Il Consiglio esercita, inoltre, funzioni di verifica dei programmi settoriali e territoriali anche tramite apposite commissioni o udienze conoscitive.

3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;
- c) La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) Le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associate;
- e) Proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della Provincia;
- f) L'affidamento di attivita' e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'Ente a societa' di capitali;
- g) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,

sowenzionati o sottoposti a vigilanza;

- i) La contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura alla Provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) L'autorizzazione ad avvalersi di modalita' di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.

Art.26

(Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalita' del presente statuto e del regolamento consiliare e viene presieduto e convocato dal Presidente dell'organo medesimo.
2. La convocazione del Consiglio e' disposta anche per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Presidente della Provincia Regionale. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonche' l'attivazione delle commissioni consiliari costituite spetta al Presidente di tale collegio, il quale formula l'ordine del giorno sentita la Commissione Consiliare dei Capigruppo.

4. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. I funzionari hanno l'obbligo di istruire le proposte di iniziativa delle Commissioni consiliari e dei singoli consiglieri, agli stessi inoltrate per il tramite del Presidente del Consiglio, e corredarle dei prescritti pareri all'uopo necessari. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.

5. Il Presidente ed i componenti della Giunta della Provincia Regionale possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, o, 1\5 dei consiglieri, possono richiedere l'intervento del Presidente della Provincia e/o dei membri della Giunta.

6. Il Presidente della Provincia Regionale e' tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'Ente. La mancata risposta costituisce grave lesione delle prerogative di controllo del Consiglio.

Art.27

(Conferenza dei Presidenti delle Commissioni)

1. La conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari programma e coordina l'attivit  delle Commissioni Consiliari. La convocazione della conferenza e' disposta dal Presidente del Consiglio, o a richiesta, da 1\3 dei componenti la Conferenza stessa.

Art.28

(Modalita' di convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima di

quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi alla dimora dei consiglieri o al domicilio da essi eletto.

2. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli gia' iscritti nell'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nel comma precedente.

3. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti puo' aver luogo anche ventiquattro ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, puo' essere differita al giorno seguente.

4. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo della Provincia Regionale.

5. Nessuna proposta puo' essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima, o ventiquattro ore prima nei casi d'urgenza.

6. Per fatti di particolare rilevanza sociale possono convocarsi, in via eccezionale, con le modalita' previste per la convocazione del Consiglio, sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei cittadini.

Art.29

(Numero legale)

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui e' prescritta una maggioranza qualificata.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta e' rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione e' sufficiente per la validita' delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unita'.

5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli gia' iscritti all'ordine del giorno.

6. Le sedute del consiglio sono pubbliche, tranne i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

7. La seduta e' segreta quando si tratta di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulla qualita' delle persone.

8. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei propri componenti il regolamento interno. Per le successive modifiche e' richiesta la stessa maggioranza.

Art.30

(Prerogative dei consiglieri)

1. I consiglieri provinciali hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni.

2. I consiglieri provinciali hanno potere di iniziativa, anche deliberativa, su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio ed in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo.
3. I consiglieri provinciali possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal regolamenti del Consiglio.
4. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla Giunta e delle determinazioni del Presidente della Provincia sono trasmesse al domicilio dei consiglieri.

Art.31

(Costituzione in gruppi)

1. I consiglieri provinciali si costituiscono in gruppi.
2. Un gruppo consiliare puo' essere costituito anche da un solo consigliere purché aderente a forze politiche rappresentate in assemblee elettive nazionali o regionali.
3. I gruppi, per l'espletamento delle loro funzioni, godono della disponibilita' di locali, personale e servizi, in proporzione alla consistenza numerica, secondo le modalita' fissate nel regolamento dei lavori consiliari.

Art.32

(Commissioni permanenti)

1. Le questioni sulle quali il Consiglio e' chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente dalle commissioni consiliari permanenti istituite in seno al Consiglio, formate da consiglieri provinciali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. La composizione delle Commissioni Consiliari e' integrata, in qualita' di membro con voto consultivo, dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente del Consiglio da lui delegato.
2. I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio Provinciale.
3. Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 gg. dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, da dichiarazione da parte del Presidente della Provincia entro cinque giorni dalla stessa ricezione.
4. Ai lavori delle commissioni possono partecipare ed intervenire, senza diritto a voto, i componenti la Giunta della Provincia Regionale, i consiglieri provinciali nonche' i rappresentanti dei comuni della stessa provincia e i rappresentanti degli interessi diffusi, le associazioni di volontariato, esperti e tecnici, nel numero e con le modalita' stabilite dal regolamento consiliare, che disciplina le forme di pubblicita' dei lavori.
5. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. Alle commissioni puo' essere assegnata dal Consiglio la funzione di redigere atti da sottoporre al Consiglio medesimo sulla base di sue indicazioni. Il Regolamento consiliare determina i poteri delle commissioni e disciplina il funzionamento e

la forma di pubblicita' dei lavori.

Art. 33

(Commissioni speciali o d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica e con apposita delibera da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, puo' costituire secondo criteri di cui all'art. 28 commissioni speciali incaricate di esperire

indagini conoscitive e di esaminare argomenti di particolare interesse ai fini dell'attivit  dell'Ente.

2. Le commissioni procedono nei loro lavori secondo gli indirizzi stabiliti dal

Consiglio e riferiscono al Consiglio stesso nei termini fissati dalla delibera costitutiva.

Al Consiglio compete trarre le conseguenze degli accertamenti effettuati.

Art.34

(Regolamento)

1. Le norme relative alla organizzazione e al funzionamento del Consiglio

e delle Commissioni sono contenute in apposito regolamento.

2. Il personale assegnato all'ufficio del Presidente del Consiglio puo'

essere trasferito previo consenso del Presidente stesso.

TITOLO IV

LA GIUNTA

Art. 35

(Composizione della Giunta)

1. La Giunta Provinciale e' composta dal Presidente, che la presiede, e da numero sei Assessori.

2. Il Presidente eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta confermando i soggetti proposti all'atto di presentazione della candidatura e, nell'ipotesi in cui non siano stati individuati, scegliendone i componenti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilita' richiesti per la elezione al Consiglio Prov.le e alla carica di Presidente della Provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico. La composizione della Giunta viene comunicata, entro quindici giorni dalla nomina, al Consiglio Prov.le che puo' esprimere proprie valutazioni. Il Presidente eletto al secondo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta confermando i soggetti proposti al secondo turno, in possesso dei requisiti di eleggibilita' richiesti per la elezione al Consiglio Prov.le e alla carica di Presidente della Provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico. La composizione della Giunta viene comunicata, entro quindici giorni dalla nomina, al Consiglio Prov.le che puo' esprimere proprie valutazioni.

3. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilita' previste per la carica di consigliere di Provincia Reg.le e di Presidente che devono

essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

4. La carica di componente della Giunta e' incompatibile con quella di Consigliere Prov.le. Il Consigliere Prov.le che sia stato nominato Assessore ha facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

5. Gli assessori e i consiglieri prov.li non possono essere nominati dal Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio Prov.le per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia.

6. Il Presidente periodicamente riferisce dell'attivita' dei consulenti e dei rappresentanti della Provincia in altri Enti.

7. Non possono far parte della Giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del Presidente o di altro componente della stessa Giunta.

8. Prima di essere immessi nelle funzioni il Presidente ed i componenti della Giunta attestano dinanzi al Segretario Generale dell'Ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

9. In presenza del Segretario Generale che redige il processo verbale, gli Assessori, prima d essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri della Provincia Regionale.

10. Gli Assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza e' dichiarata dal Presidente della Provincia.

11. Il Presidente nomina, tra gli Assessori, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso d assenza o di impedimento, nonche' nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche , qualora si assente o sia impedito anche il Vice Presidente, fa le veci del Presidente il componente della Giunta piu' anziano in eta'.

12. Nella prima riunione di Giunta il Presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.

13. Il Presidente puo' delegare a singoli Assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

14. Il Presidente puo', in ogni tempo, revocare uno o piu' componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Prov.le circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio puo' esprimere valutazioni rilevanti ai fin della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente. Contemporaneamente alla revoca, il Presidente provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli Assessori.

15. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del Presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Prov.le, alla sezione prov.le del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato Reg.le per gli Enti Locali.

16. La cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, comporta

la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

17. Sino all'insediamento del Commissario straordinario, il Vice Presidente e la Giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 1.

Art.36

(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente ed opera con deliberazione collegiale.
2. La Giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge e dal presente Statuto. Delibera, altresì, sulle materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3\12\91 n. 44, che non siano di competenza del Consiglio.
3. Su invito del Presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, anche su proposta degli Assessori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Giunta in occasione della trattazione di specifici argomenti, il Presidente del Consiglio Prov.le, Consiglieri Prov.li, Dirigenti e Funzionari dell'Ente, consulenti ed esperti.
4. La Giunta e' tenuta a dare comunicazioni al Consiglio sull'andamento o realizzazione delle delibere consiliari entro e non oltre i 3 mesi.

Art.37

(Competenza degli Assessori)

- 1. Nel rispetto degli indirizzi e dell'attivit  collegiale della Giunta ad ogni Assessore vengono attribuite, con delega del Presidente, materie omogenee corrispondenti a specifici settori funzionali, con il compito di sovrintendere agli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente.**
- 2. L'Assessore vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto esercizio delle attivita' amministrative e di gestione.**

Art.38

(Diritto d'udienza)

1. Il Presidente e gli Assessori sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi di istituto dell'Ente.

Art.39

(Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente)

1. Avverso il Presidente e la Giunta dallo stesso nominata non puo' essere presentata mozione di sfiducia.
2. Ove il Consiglio valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, puo' deliberare, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente della Provincia.
3. La deliberazione di cui al comma 2 e' adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

TITOLO V

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Art.40

(Responsabilita' degli Amministratori)

1. Gli Amministratori, nell'esercizio delle funzioni affidate, rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile, amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalla legge. Gli Amministratori rispondono, altresì, personalmente, nei confronti dei creditori delle spese da essi disposte o consentite in assenza dei dovuti atti autorizzativi e di impegno della relativa spesa. La responsabilita' non

insorge nel caso d lavori di somma urgenza purché' gli stessi siano debitamente regolarizzata ai sensi di legge.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL PERSONALE

Art.41

(Ordinamento degli Uffici)

1. La Provincia Regionale ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, promuovendo le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini.

2. Riconosce e valorizza il ruolo di confronto e di proposta delle formazioni sociali e del volontariato e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e' ispirato a criteri di responsabilizzazione e coordinamento delle rispettive aree funzionali sulla base di apposito regolamento organico.

4. Il personale e' fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La Provincia Regionale di Agrigento opera per la valorizzazione delle risorse umane attraverso gli strumenti della qualificazione professionale, della partecipazione dei lavoratori alla scelta di organizzazione del lavoro e della responsabilizzazione degli stessi per il conseguimento dei risultati. In questo quadro la Provincia Regionale stipula protocolli per una funzionale conduzione delle relazioni con le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle forme delle materie proprie della contrattazione decentrata nonché' delle competenze degli organi di governo.

5. La Provincia Regionale di Agrigento per quanto di competenza, garantisce ad ogni dipendente l'accesso al lavoro, ai percorsi formativi e allo sviluppo della formazione professionale anche tenendo conto dei principi propri delle politiche per le pari opportunità'. Riconosce, inoltre, il valore della mobilita' del personale della pubblica amministrazione, in particolare fra enti locali, al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse umane.

6. La Provincia Regionale di Agrigento si articola in unita' organizzative di diversa entita' e complessita', individuate per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di servizi generali, strumentali e di supporto.

7. Le unita' organizzative si ispirano, nella loro attivita' a criteri di

imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia. L'articolazione delle strutture di massima dimensione è definita da apposito regolamento, che determina, altresì, la pianta organica per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali.

8. L'assetto organizzativo della Provincia Regionale di Agrigento è supportato dal sistema informativo e dalla interconnessione delle sue strutture informatiche.

9. La dotazione organica degli uffici nell'ambito dei contingenti complessivi di cui al precedente comma 7 è deliberata dalla Giunta. La Giunta delibera, altresì, in ordine all'avvio delle procedure concorsuali, alla costituzione in gruppi di lavoro e all'assegnazione delle risorse umane agli uffici stessi anche mediante mobilità interna ed esterna. Tali determinazioni vengono effettuate sulla base di programmi, delle disponibilità finanziarie e delle risultanze del controllo di gestione, sentita la conferenza dei dirigenti.

Art.42

(Sportelli decentrati)

1. In aree caratterizzate da omogeneità storica, socio-economica e culturale ad iniziativa della provincia ovvero ad istanza dei consigli comunali interessati, potranno essere costituiti circondari, quali sede di decentramento degli uffici e dei servizi e di partecipazione dei cittadini, sempre che comprendano il territorio di comuni contigui la cui popolazione complessiva non sia inferiore a n. 100 mila unità. Nell'area territoriale del circondario viene promossa l'istituzione dell'assemblea dei sindaci dei Comuni del circondario con poteri propositivi e/o consultivi per l'esercizio delle loro funzioni di governo.

Art.43

(Segretario Generale)

La Provincia Regionale di Agrigento ha un Segretario Generale titolare. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono disciplinati dalla legge. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Provincia, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Ente e della conformità e coerenza dell'azione dei Dirigenti rispetto agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, nel rispetto delle attribuzioni e delle responsabilità dei dirigenti, il Segretario Generale si avvale delle strutture e del personale dell'Ente. In coerenza con gli obiettivi ed i programmi adotta i necessari provvedimenti di organizzazione di attuazione ed emana le relative direttive.

Il Segretario Generale inoltre:

- a) svolge funzioni di consulenza in ordine alla elaborazione di programmi, all'adozione dei progetti e a criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché ad atti normativi;
- b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio Prov.le, e provvede ai conseguenti atti di pubblicità ed esecutività;
- c) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio Prov.le, curandone la verbalizzazione;
- d) esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio Prov.le e sugli atti riservati alle competenze del Presidente su

richiesta dello stesso;

- e) verifica l'attuazione dei programmi definiti e dei provvedimenti adottati dagli organi istituzionali accertandone l'esecuzione conforme da parte dei Dirigenti responsabili, con poteri sostitutivi in caso di inerzia degli stessi, previa informazione alla Giunta;
- f) provvede al rogito dei contratti stipulati nell'interesse dell'Ente;
- g) svolge, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla legge.

Art.44

(Vice Segretario Generale)

Il Vice Segretario Generale, il cui ruolo e' previsto nella Pianta Organica della Provincia Reg.le di Agrigento, coadiuva il Segretario Generale ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.45

(Direzione operativa)

Per sovrintendere il processo di pianificazione e controllo di gestione dell'Ente, per il raccordo tra strategie generali, per il proficuo sviluppo delle risorse umane e strumentali, per il coordinamento dei settori individuati dagli organi di governo, puo' essere istituita la direzione operativa, ferme restando le competenze del Segretario Generale. Tale direzione puo' essere affidata dal Presidente della Provincia a un Dirigente di ruolo con adeguata qualifica e capacita' professionale ovvero a un Dirigente assunto con contratto a termine. Con il provvedimento di affidamento dell'incarico il Presidente determina compiti, funzioni e poteri attribuiti alla direzione operativa.

Art. 46

(I Dirigenti)

1. La funzione dirigenziale e' esercitata in conformita' agli indirizzi, alle direttive e ai criteri, definiti dagli organi politici.
2. La funzione dirigenziale si articola nei compiti che, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge e alle previsioni del presente Statuto, saranno specificati con norme regolamentari.
3. I dirigenti preposti alla direzione dei settori o uffici a tempo determinato elaborano un programma dei lavori annuale in base agli obiettivi posti dall'Amministrazione e alle risorse assegnate e sono responsabili della relativa attuazione.
4. I dirigenti rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e servizi posti sotto la propria direzione. Sono responsabili dell'attuazione dei programmi, dell'osservanza dei doveri a cui sono sottoposti i dipendenti assegnati all'ufficio, e in specie il corretto adempimento delle prestazioni di lavoro, l'organizzazione e il rispetto dell'orario.
5. I dirigenti formulano proposte agli organi istituzionali per la piu' efficiente e corretta gestione dell'Ente.
6. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attivita' svolta in relazione agli obiettivi ed

ai compiti loro assegnati. Le valutazioni in ordine al raggiungimento del risultato sono effettuate dal Presidente della Provincia. L'inosservanza delle direttive ed i risultati negativi della gestione possono comportare la rimozione dall'incarico ed il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno con conseguente perdita del trattamento economico connesso all'incarico o, nei casi di particolare gravità, il licenziamento. Le relative determinazioni vengono assunte dal

Presidente della Provincia con garanzia di contraddittorio nei termini e con le modalità previste dal regolamento organico.

Art.47

(Attribuzioni del dirigente)

1. A ciascun settore e' preposto un dirigente cui compete la direzione amministrativa ed il coordinamento dei singoli servizi secondo le direttive e gli obiettivi fissati dagli organi elettivi dell'Ente.
2. Il dirigente adotta tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e ne risponde direttamente agli organi dell'Ente; e', inoltre, responsabile dei risultati dell'azione amministrativa di competenza del settore.
3. Rientrano nella competenza del dirigente, fatte salve le ulteriori previsioni del regolamento organico che esplicitamente si richiamino al presente articolo:
 - a) la mera esecuzione di provvedimenti deliberativi e di precedenti atti dell'Amministrazione;
 - b) gli atti costituenti certificazione ed attestazione di conformità alla legge ed ai regolamenti;
 - c) le notifiche, le diffide;
 - d) la stipula dei contratti che attengono al proprio settore di competenza;
 - e) le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni, le stime;
 - f) la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti, nonché altri atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni;
 - g) gli atti successivi alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di lavori e forniture o del bando di concorso per l'assunzione di dipendenti che non sono di competenza di apposita commissione;
 - h) i solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti;
 - i) gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardanti canoni di locazione attivi e passivi;
 - l) la liquidazione di spese condominiali;
 - m) La Presidenza delle commissioni di gara.
4. Il dirigente relaziona periodicamente sull'andamento dell'azione amministrativa e sui singoli atti adottati; esprime pareri sugli atti sottoposti all'esame della Giunta e del Consiglio motivandoli se negativi e su quelli di competenza del Presidente se richiesti dallo stesso.
5. Il parere va inserito nell'atto deliberativo.
6. Il dirigente risponde in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art.48

(Conferimento responsabilita' dirigenziale)

1. La responsabilita' al dirigente d'ufficio e' conferita dal Presidente sulla base di criteri di professionalita', attitudine, esperienza tenendo conto dell'esigenza di garantire la rotazione fra i vari uffici.
2. L'assegnazione delle responsabilita' ai dirigenti di settore funzionale, ha durata determinata, e' rinnovabile, e' revocabile in ogni tempo.
3. I provvedimenti di revoca devono essere motivati con specifico riferimento ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attivita'.
4. Delle decisioni del Presidente di cui ai precedenti commi e' informato il Consiglio Provinciale.

Art.49

(Conferenza dei responsabili dei servizi)

1. E' istituita la conferenza dei responsabili dei servizi e dei settori.
2. La conferenza e' convocata periodicamente dal Segretario Generale ed assolve al coordinamento di ogni attivita' programmata nonche' alla verifica periodica della sua puntuale realizzazione d'intesa con gli organi della Provincia. La Conferenza:

a) assicura l'adeguamento dei programmi e delle attivita' dei vari settori, servizi ed

unita' operative alle previsioni programmatiche;

b) esprime, a richiesta dell'amministrazione, parere sulle proposte di atti, documenti

e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio;

c) fornisce al Presidente della Giunta, al Consiglio, alla Giunta ed alle Commissioni

Consiliari, quando ne sia richiesta, la consulenza tecnica su ogni altra materia.

TITOLO VII***I SERVIZI PUBBLICI LOCALI***

Art.50 (Forme di gestione)

1. La Provincia Reg.le di Agrigento, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attivita' rivolte a realizzare fin culturali e sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' provinciale.
2. La Provincia Regionale di Agrigento gestisce i servizi pubblici di competenza, in relazione alla loro materia, caratteristica e dimensioni in economia, in concessioni a terzi, a mezzo di aziende speciali, di istituzioni, di societa' di capitali anche senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria e comunque mediante le forme che, tra quelle elencate, assicurino la migliore efficienza ed efficacia.
3. La Provincia Reg.le di Agrigento puo', altresì, gestire i servizi pubblici tramite convenzioni con altri enti Locali o per mezzo di consorzi.
4. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici

sono di competenza del Consiglio Provinciale e debbono essere adottate previa acquisizione di una relazione del Collegio dei Revisori dei conti sugli aspetti economici e finanziari della proposta.

Art.51

(Aziende Speciali)

1. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale la

Provincia di Agrigento puo' costituire una o piu' aziende speciali.

2. L'azienda speciale e' ente strumentale della Provincia dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Prov.le.

3. La costituzione dell'azienda speciale ha luogo mediante apposita deliberazione del Consiglio Prov.le, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con il quale si approva lo statuto aziendale ed il piano economico finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalita', gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.

4. Compete, inoltre, al Consiglio Prov.le approvare gli atti fondamentali dell'Azienda, il piano programma, il bilancio triennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale e il conto consuntivo, verificare la rispondenza della gestione agli indirizzi deliberati, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. La verifica dei risultati di gestione e' di competenza del Consiglio.

5. L'Azienda speciale informa la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, ivi inclusi quelli disposti dalla Provincia di Agrigento a copertura di costi sociali.

6. Lo statuto e il regolamento aziendale disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda. Lo Statuto aziendale deve conformarsi ai principi dello statuto della Provincia di Agrigento.

Art.52

(Organi dell'Azienda)

Organi dell'Azienda speciale sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore;
- d) l'organo di revisione.

Art.53

(Consiglio di Amministrazione)

1. La nomina del Consiglio di Amm.ne dell'Azienda speciale, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, spetta al Presidente della Provincia.

2. I membri del Consiglio di Amm.ne devono essere scelti dal Presidente della Provincia tra coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. La scelta del Presidente

puo' anche essere informata ai criteri indicati dal Consiglio.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Presidente della Provincia.

4. La revoca del Presidente dell'Azienda speciale e dei singoli membri del Consiglio d Amministrazione e la cessazione del Consiglio stesso sono disposte dal Presidente della Provincia, con provvedimento motivato. Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede entro trenta giorni il Presidente della Provincia.

Art.54

(Presidente)

1. Il Presidente dell'Azienda speciale e' nominato dal Presidente della Provincia. Il Presidente rappresenta l'azienda di fronte ai terzi agisce e resiste in giudizio in nome e per conto dell'Azienda stessa, previa deliberazione del Consiglio

di

Amministrazione.

Art.55
(Direttore)

1. Il Direttore e' nominato dal Consiglio di Amm.ne a seguito di pubblico concorso o per la scelta diretta, comunque informata ai criteri determinati dal regolamento sulle Aziende Speciali. Le modalita' di nomina sono stabilite dallo statuto dell'Azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

2. Al Direttore compete la responsabilita' gestionale dell'Azienda.

Art.56

(Organo di Revisione)

1. La composizione e la durata dell'organo di revisione vengono determinate all'atto della costituzione dell'azienda da parte del Consiglio Provinciale.

2. La nomina dei revisori avverra' secondo le apposite norme fissate dallo Statuto dell'Azienda.

Art.57

(Istituzioni per i servizi culturali e sociali)

1. La Provincia di Agrigento, per l'esercizio di servizi culturali e sociali senza rilevanza imprenditoriale, puo' costituire una o piu' istituzioni.

2. L'istituzione e' organismo strumentale della Provincia dotato di autonomia gestionale.

3. L'istituzione e' costituita con delibera del Consiglio Prov.le, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Non possono essere costituite piu' istituzioni per l'esercizio di servizi affini.

Art.58

(Organi dell'istituzione)

1. Sono organi dell'istituzione :

- a) Il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore.

2. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, composto complessivamente da cinque membri sono nominati dal Presidente della Provincia. La scelta del Presidente puo' essere informata ai criteri indicati dal Consiglio.

3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Presidente della Provincia.

4. Il Presidente della Provincia puo' revocare il Presidente dell'Istituzione e i singoli membri o l'intero consiglio di amm.ne con provvedimento motivato.

5. Il Direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale dell'Istituzione e nominato dal Presidente della Provincia per un periodo di tre anni fatta salva la possibilita' di conferma tra i dipendenti di ruolo della Provincia o a contratto a tempo determinato.

Art.59

(Costituzione e funzionamento dell'Istituzione)

1. La Provincia di Agrigento, con la delibera di costituzione dell'Istituzione provvede a:
 - a) determinare le finalita' e gli indirizzi dell'Istituzione;
 - b) conferire il capitale di dotazione;
 - c) approvare un apposito regolamento sull'ordinamento e funzionamento dell'Istituzione;
 - d) individuare il personale da assegnare all'Istituzione.
2. L'Istituzione deve uniformare la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita'. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. La Provincia, mediante apposite delibere consiliari, approva gli atti fondamentali dell'Istituzione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi e provvede ad assicurare la copertura a carico del bilancio provinciale degli eventuali costi sociali. La verifica dei risultati di gestione e' di competenza del Consiglio che la esercita anche attraverso la competente commissione consiliare permanente. La contabilita' dell'Istituzione e' disciplinata dal regolamento di contabilita' della Provincia.
4. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.

Art.60

(Aspettative, permessi, indennita')

1. Le aspettative, i permessi e le indennita' degli amministratori dell'Istituzione sono disciplinati dalla legge.

Art.61

(Societa' di capitale)

1. La Provincia di Agrigento puo' costituire societa' di capitale anche non a prevalente capitale pubblico locale individuando i soggetti privati partecipanti con la massima trasparenza e previa adeguata pubblicita'.

Art.62

(Verifiche della gestione dei servizi)

1. La Provincia di Agrigento verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici, in relazione alla forma di gestione prescelta, attraverso periodiche relazioni della Giunta al Consiglio.

TITOLO VIII***FINANZE - BILANCIO - CONTABILITA'*****Art.63**

(Risorse Finanziarie)

1. La Provincia Regionale di Agrigento all'interno dell'ordinamento della finanza locale, disciplinata dalla legge, ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e

trasferite nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria la Provincia Reg.le di

Agrigento puo' procurarsi entrate straordinarie facendo ricorso alle formule previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. La Provincia Reg.le di Agrigento e', altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e d altri tributi nell'ambito di quanto previsto dalla legge.

Art.64

(Demanio)

1. I beni demaniali della Provincia sono iscritti in regolari inventari aggiornati al fine di assicurare la tempestiva eventuale modifica alla classificazione.

2. I beni provinciali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali e immobili.

3. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge,

formano oggetto di apposito inventario tenuto costantemente aggiornato, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità'.

4. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Prov.le.

5. Le classificazioni, l'inventario e la gestione dei beni mobili ed immobili sono disciplinati, in conformita' alla legge ed al presente statuto, dal regolamento di contabilità' e da quello dei contratti.

Art.65

(Formazione del bilancio)

1. La gestione economico finanziaria della Provincia Regionale di Agrigento si svolge attraverso il bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta, a termini d legge, osservando i principi dell'universalita', dell'integrita', dell'equilibrio economico e finanziario.

2. Il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale sono redatti in modo da consentire la rappresentazione e l'analisi dei programmi, servizi e interventi.

3. L'Azienda speciale e l'Istituzione presentano propri bilanci entro termini tali da consentire alla Giunta la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.

Art. 66

(Revisione economico - finanziaria)

1. In armonia con l'art. 1 lett i) della L.R. 11\12\1991 n. 48 che recepisce l'art. 57 della legge 8\6\90, come modificato dall'art. 4 della L.R. 20\8\1994 n. 32

il Presidente della Provincia nomina un collegio di revisori composto da tre membri scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da

Presidente;

- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Essi durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per una sola volta.
 3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia.
 4. Il collegio dei revisori, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione della Provincia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Art.67

(Controllo di gestione)

1. La Provincia Reg.le di Agrigento attua il controllo interno di gestione mediante istituzione di apposito servizio o nucleo di valutazione.
2. Il controllo di gestione deve accertare in relazione alle funzioni dell'Ente, lo stato di attuazione dei programmi, dei piani, dei progetti della Provincia e degli Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti dalla Provincia stessa. Deve, altresì, accertare i risultati economico-finanziari raggiunti e il grado di efficienza, efficacia e produttività conseguite, in relazione agli obiettivi e ai tempi di conseguimento degli stessi sulla base degli indici e dei parametri prefissati in singoli atti programmatici e progettuali.

4. Il servizio determina annualmente su indicazione del Presidente,

sentita la Giunta, i parametri di riferimento del controllo.

5. Il controllo della gestione viene esercitato, secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione nell'ambito dei settori e dei servizi dell'Ente, con raccordo centrale di competenza di specifiche strutture o nuclei di valutazione posti alle dipendenze funzionali del Segretario Generale, o del Direttore operativo che rispondono direttamente agli organi di governo dell'Ente. Delle risultanze del controllo di gestione vengono informati i revisori dei conti.

Art.68

(Regolamento di contabilità)

1. Nell'ambito delle disposizioni di legge e del presente statuto la disciplina della finanza e della contabilità provinciale forma oggetto di apposito regolamento.

TITOLO IX

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.69

(Forme di partecipazione)

1. La Provincia Reg.le rende effettiva la partecipazione dei Comuni, singoli

o associati, all'esercizio delle proprie funzioni mediante:

a) l'intervento dei comuni nelle fasi della predisposizione del progetto d programma

di sviluppo economico sociale, della verifica del suo stato di attuazione e del suo periodico aggiornamento;

b) la delega a comuni singoli o associati di funzioni amministrative ritenute di interesse locale;

c) l'intervento di rappresentanti dei comuni ai lavori delle commissioni consiliari permanenti costituite in seno al consiglio provinciale;

d) l'assemblea consultiva dei comuni montani ai fini della valorizzazione della zone

montane;

e) l'invio di copia delle deliberazioni di consiglio e di giunta riguardanti l'attività provinciale di carattere generale, nonché l'elenco di tutti gli impegni di spesa in conto capitale.

Art.70

(Convenzioni)

1. La Provincia Reg.le di Agrigento per l'esercizio coordinato di determinati servizi e funzioni stipula convenzioni con altri Enti Locali e con altri enti pubblici e privati. La convenzione, approvata dal Consiglio Prov.le, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedano la emanazione di più complesse figure di cooperazione. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art.71

(I Consorzi)

1. I Consorzi sono istituiti, per la gestione associata di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata con la partecipazione di quei soggetti locali.

2. Ai Consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie.

3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione che preveda una determinazione della quota di partecipazione. La convenzione prevede, altresì, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

4. La Provincia è rappresentata nell'assemblea del consorzio dal Presidente o suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto consortile.

Art.72

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e

coordinata di comuni, di province, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Provincia Regionale in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimento di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo qualora preveda l'intervento della Regione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati.

Art. 73

(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio Provinciale delibera l'indizione dei referendum consultivi su materie di rilevante interesse generale di competenza della Provincia Regionale di Agrigento.

2. Il ricorso al referendum può essere deliberato per iniziativa della Giunta o della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia, ovvero da almeno diecimila elettori residenti nei comuni della provincia o di dieci consigli comunali del territorio provinciale.

3. La consultazione referendaria può essere limitata a determinate zone del territorio. In tal caso, ove si tratti di referendum di iniziativa popolare, la richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori residenti in ciascuno dei comuni interessati.

4. Non possono formare oggetto di referendum :

- a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza;
- b) atti relativi al personale della Provincia;
- c) regolamenti della Provincia;
- d) bilanci tributi e contabilità;
- e) atti relativi a spese già impegnate o a rapporti negoziali instaurati con terzi;
- f) pareri richiesti dalla legge.

I quesiti referendari devono essere specificati con chiarezza. Il Referendum

viene indetto dal Presidente della Provincia entro novanta giorni dall'esecutività della

relativa delibera. Il referendum non puo' svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali. L'esito del referendum e' proclamato dal Presidente nella prima seduta utile del Consiglio e viene iscritto per la discussione apposito oggetto. Nel caso al referendum hanno partecipato la maggioranza degli elettori e allorquando sul quesito referendario si sia formata la maggioranza assoluta dei votanti l'Amministrazione e' impegnata a tenere conto della volonta' espressa dagli elettori. Sulla materia che ha formato oggetto del quesito referendario non puo' essere indetto nuovo referendum nell'arco temporale della stessa legislatura. All'onere finanziario per le spese del referendum l'Amministrazione fara' fronte mediante appositi strumenti di bilancio. Apposito regolamento disciplinera' le modalita' di effettuazione del referendum.

Art.74

(Presentazione della proposta e giudizio d'ammissibilita')

1. La proposta di referendum, indicante l'atto deliberativo di cui s'intende promuovere l'abrogazione, deve essere presentata alla Segreteria Generale.

2. Una commissione appositamente costituita, composta dal Segretario Generale e da componenti scelti dallo stesso, dovra' pronunciarsi:

a) sull'ammissibilita' della proposta di referendum entro venti giorni dalla data della sua presentazione;

b) sulla sospensione dell'esecuzione della delibera di cui si intende promuovere l'abrogazione in caso di accoglimento della relativa proposta di referendum abrogativo;

c) sulla data di svolgimento del referendum.

3. Il giudizio d'ammissibilita' e' limitato alla verifica della legittimita' della richiesta e della regolarita' della procedura ai sensi del presente Statuto e del regolamento di cui all'articolo immediatamente precedente.

Art.75

(Iniziativa popolare)

1. L'iniziativa popolare per la formazione degli atti amministrativi di competenza del consiglio provinciale, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio provinciale.

2. L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di almeno un consiglio comunale della provincia regionale.

3. La Provincia Regionale, nei modi stabiliti con apposito regolamento d'esecuzione, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

Art.76

(Esame del Consiglio)

1. **Entro tre mesi dalla presentazione, la proposta di iniziativa popolare e' iscritta nel calendario dei lavori del Consiglio Provinciale.**

Art.77

(Ammissibilita' dell'iniziativa popolare)

1. Non e' ammessa l'iniziativa popolare in materia di tributi, di bilancio, di personale nonche' in materia relativa ad atti amministrativi d'autonomia interna del consiglio.

2. Sull'ammissibilita' della proposta d'iniziativa decide il Consiglio

Provinciale.

Art.78

(Petizioni)

1. I cittadini, i consigli comunali, le organizzazioni provinciali delle confederazioni dei lavoratori nonche' le associazioni riconosciute a livello nazionale possono rivolgere petizioni al Presidente della Provincia per chiederne l'intervento su questioni d'interesse collettivo.

2. Le petizioni devono essere prese in considerazione dal Presidente della

Provincia che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni.

Le petizioni sono raccolte in un unico apposito registro in ordine cronologico con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguiti dagli eventuali provvedimenti adottati. Il registro e' pubblico e disponibile alla consultazione dei cittadini. Delle petizioni ricevute, il Presidente della Provincia dovra' darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la ricezione delle stesse.

Art.79

(Consulte)

1. La Provincia Regionale puo' costituire consulte, ai fini di un'efficace e permanente raccordo con i cittadini che fruiscono dei servizi provinciali, le loro associazioni ed organismi rappresentativi. Dette consulte esprimono pareri e proposte sulle materie oggetto della loro attivita'.

2. Tali consulte, composte con la massima rappresentativita', sono costituite con delibere del Consiglio, anche su proposta delle Associazioni sopra indicate.

3. E' obbligatoriamente istituita la consulta provinciale per la pari opportunita' tra uomo e donna. Il Consiglio nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentativita' politica, sociale e culturale.

Art.80

(Diritto d'accesso)

1. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalita' stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta al responsabile dell'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dalle leggi e dal regolamento. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato al rimborso dei costi di riproduzione nonche' ai diritti di ricerca e di visura, salvi gli oneri fiscali di legge.

Art.81

(Regolamento)

1. Il Consiglio Provinciale adotta il regolamento di disciplina del diritto d'accesso e della trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere all'informazione di cui l'amministrazione e' in possesso, presupposto di una effettiva partecipazione, e' istituito apposito ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attivita' della Provincia e delle Istituzioni dipendenti.

TITOLO X

DIFENSORE CIVICO

Art.82

(Istituzioni e Funzioni)

1. E' costituito l'Ufficio del Difensore Civico al fine di contribuire a garantire l'imparzialita' ed il buon andamento dell'Amministrazione Provinciale, nonche' delle aziende speciali e delle istituzioni dell'Ente, e degli enti pubblici convenzionati, nei limiti della materia oggetto di convenzione.

2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d'ufficio, il difensore civico segnala ai competenti organi della Provincia di Agrigento, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. Il difensore civico non puo' intervenire a richiesta dei consiglieri e degli assessori provinciali nell'esercizio delle rispettive funzioni.

3. Il difensore civico svolge la propria attivita' in piena liberta' ed

indipendenza e non e sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.

4. Il difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici della Provincia, delle aziende speciali e delle istituzioni nonche' degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonche' di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata, puo' convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non puo' essergli opposto il segreto d'ufficio ne' la riservatezza.

Art.83

(Elezione)

1. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Provinciale di Agrigento col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo. Il voto viene espresso in forma segreta. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, e' sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il difensore civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e puo' essere rieletto per una sola volta.

3. In caso di dimissioni, il consiglio elegge il successore entro 45 giorni dalla presa d'atto. Nel frattempo i poteri del difensore civico dimessosi sono prorogati.

4. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni il difensore civico viene revocato dal Consiglio col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art.84

(Ineleggibilita')

1. Non sono eleggibili a difensore civico ovvero decadono di diritto dalla carica:

- a) i membri del Parlamento e del Governo, i Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali;
- b) i membri dei Comitati regionali di controllo;
- c) gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori di enti o societa' a partecipazione provinciale nonche' i revisori dei conti della Provincia;
- d) i consulenti che prestino la loro opera per la Provincia e per gli organismi di cui alla lettera c).

Art. 85

(Indennita' e Dotazione)

1. Il difensore civico ha diritto ad una indennita' di carica per le prestazioni svolte che sara' stabilita con atto deliberativo dal Consiglio Provinciale, non superiore a quella percepita da un Assessore in carica.
2. La Provincia di Agrigento mette a disposizione del difensore civico adeguato personale, locali ed attrezzature. Prevede, inoltre, in sede di bilancio, un'apposito capitolo per le spese di funzionamento dell'ufficio.
3. Il personale assegnato al difensore civico puo' essere trasferito previo consenso del predetto difensore civico.

Art.86

(Relazione annuale del Difensore Civico)

- 1. Il difensore civico presenta annualmente apposita relazione al Consiglio Provinciale sull'attivita' svolta, sui riscontri effettuati e sulle disfunzioni dell'attivita' amministrativa.**
2. La relazione del difensore civico e' discussa dal Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva alla presentazione della stessa.
- 3. Alla seduta partecipa il difensore civico.**
4. In casi gravi ed urgenti riferisce al Consiglio, in ogni tempo, proponendo eventualmente i rimedi ed indicando le responsabilita', fatti salvi i casi di competenza della magistratura.
- 5. Puo' proporre al Consiglio Provinciale inchieste ed indagini amministrative.**

TITOLO XI

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.87

(Principi procedurali)

1. La Provincia Regionale di Agrigento informa l'attivita' amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicita', partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicita', determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge regionale 30

Aprile 1991, n.10.

2. Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.

3. La Giunta disciplina con specifiche disposizioni i singoli tipi di procedimento evidenziando gli uffici competenti all'istruzione e definizione, tenendo conto delle caratteristiche della struttura provinciale e assicurando costantemente diritto d'accesso e informazione.

Art.88

(Svolgimento)

1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso comunicazioni ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.

2. Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della

fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, indicando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

3. Le attività ispettive e di controllo da parte dell'Amministrazione provinciale per l'esercizio di attività private soggette all'autorizzazione pubblica devono avvenire alla presenza dell'interessato o suoi incaricati, salvo i casi di impossibilità oggettiva.

Art.89

(Partecipazione)

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interesse diffusi costituiti in associazione o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo, valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

Art.90

(Responsabile)

1. Il responsabile del procedimento è determinato, per ciascun atto di competenza provinciale, in conformità alla legge, allo statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento, ed è comunque individuabile, sino alla designazione del funzionario preposto al procedimento, nel dirigente responsabile del servizio o, in mancanza, direttamente del settore funzionale, sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.

2. Il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo. I soggetti direttamente interessati, a cui non è stata inviata la comunicazione, possono sollecitare con esposto, l'attivazione delle autorità preposte per l'avvio dei procedimenti disciplinari e di responsabilità specifica per i dirigenti.

Art.91

(Procedure interne)

1. L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato ad iniziativa privata.
2. Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina con atto deliberativo della Giunta.
3. L'Amministrazione Provinciale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative, creando sportelli aperti al pubblico in punti decentrati, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio.

Art.92

(Procedure contrattuali)

1. Il regolamento sui contratti disciplina le procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso ed in generale l'attività contrattuale dell'amministrazione, secondo criteri che garantiscono pubblicità delle procedure e obiettività nella scelta del contraente. La pubblicazione dei bandi per le gare d'appalto deve avvenire con tempi che garantiscono l'effettiva possibilità di partecipazione alle imprese interessate, tenendo conto della rilevanza e entità dell'importo del lavoro da realizzare.

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE

Art.93 (Norme transitorie)

1. **La revisione e l'abrogazione delle norme del presente Statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione.**
2. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non ha effetto se non dall'entrata in vigore della deliberazione di adozione del nuovo Statuto.
3. Le modifiche statutarie sono deliberate con le stesse procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello statuto.

Art.94

(Regolamenti)

1. I regolamenti per la cui adozione non siano prescritti dei termini di legge sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto. Sino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti continuano ad applicarsi le normative regolamentari in vigore in quanto compatibili con le disposizioni di legge e del presente statuto.
2. I regolamenti vengono approvati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.95

(Disposizioni finali)

1. Lo Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione o successivo all'avenuta affissione
all'albo pretorio della Provincia Regionale, se posteriore.